



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 79946 del 29 maggio 2015

Oggetto: Richiesta parere su reintestazione autorizzazione commercio ambulante e successivo subingresso

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede se sia necessario o meno procedere alla reintestazione dell'autorizzazione per il commercio ambulante da parte del precedente proprietario, stante il successivo trasferimento della proprietà per atto tra vivi in capo al nuovo proprietario che è stato anche l'ex conduttore per contratto di affitto di ramo d'azienda.

Fa presente che il notaio, al quale è stato chiesto di procedere alla risoluzione del contratto di affitto intercorrente tra cedente e cessionario, ha sottolineato che il contratto di affitto non si è risolto, bensì estinto per confusione dei soggetti del rapporto contrattuale, quindi non vi sarebbe stata alcuna soluzione di continuità nel godimento dell'azienda, essendone mutato solamente il titolo.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'attività di commercio al dettaglio e di commercio sulle aree pubbliche si richiama l'articolo 26, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale dispone che: *“E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9”*, nonché l'articolo 30, comma 1, che prevede che: *“ I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo”*.

Si richiama, altresì, la vigente formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, il quale al comma 1 dispone che *“Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica*



sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria”.

In conseguenza, quindi, del novellato articolo 19 citato, la scrivente ritiene che anche il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte sia soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, mentre la cessazione dell'attività può avvenire mediante semplice comunicazione al comune competente per territorio (cfr. parere n. 72134 del 29-4-2014).

Fermo quanto sopra, la scrivente, con riferimento allo specifico quesito di codesto Comune, ossia se sia necessario o meno procedere alla reintestazione dell'autorizzazione per il commercio ambulante da parte del precedente proprietario, stante il successivo trasferimento della proprietà per atto tra vivi in capo al nuovo proprietario che è stato anche l'ex conduttore per contratto di affitto di ramo d'azienda, nel concordare con il contenuto della nota esplicativa redatta dal notaio e allegata alla richiesta di parere, richiama altresì la circostanza che la normativa nazionale in materia di commercio, in premessa citata, non dispone espressamente che il titolare dell'attività debba necessariamente procedere alla reintestazione prima di poter trasferire la proprietà dell'azienda per atto tra vivi al successivo proprietario, o al medesimo soggetto che ne è stato precedentemente conduttore per affitto di ramo d'azienda.

Stante, pertanto, anche la circostanza che l'impresa in discorso è sempre e comunque rimasta attiva, ad avviso della scrivente e salvo diversa espressa disposizione regionale, è ammissibile che il soggetto che ha acquistato l'attività presenti la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, nella quale, ovviamente, deve indicare che il subentro è avvenuto a seguito di regolare trasferimento della proprietà per atto tra vivi, ovvero che da affittuario è divenuto proprietario, consentendo così agli uffici preposti di aggiornare i propri atti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)